

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

DECRETO SOSTEGNI BIS - (Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73)

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)



E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 123 del 25 maggio 2021, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 denominato "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", cosiddetto **Decreto Sostegni Bis**, entrato in vigore il **26/05/2021**, riguardante una serie di interventi economici sia in materia fiscale che sul lavoro finalizzati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle più importanti novità previste dal suddetto decreto.

ART. 1 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PARTITE IVA

Le disposizioni di cui al presente articolo prevedono il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione, ovvero che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, ad eccezione dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, di coloro che hanno attivato la partita IVA dopo tale data, degli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR e degli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

In particolare, il contributo spetta ai soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente (anno 2019) a quello di entrata in vigore delle disposizioni in esame.

La norma comprende diverse tipologie di aiuti a cui è possibile accedere:

- 1) Un contributo a fondo perduto, a favore di coloro che hanno già beneficiato del precedente contributo, previsto dal DL 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), nella misura del 100% del contributo stesso;
- 2) Un contributo a fondo perduto aggiuntivo per i beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal DL 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) a condizione che l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
- 3) Un contributo a fondo perduto a favore di coloro che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal DL 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) a condizione che l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
- 4) Un contributo a fondo perduto per coloro che dimostrano di aver avuto un peggioramento del risultato economico d'esercizio, al netto degli aiuti già ricevuti, relativo al periodo d'imposta 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze.

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

1 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI CHE HANNO GIA' BENEFICIATO DEL VECCHIO CONTRIBUTO PREVISTO DAL DECRETO SOSTEGNI

Coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, previsto dal DL 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto Decreto Sostegni, riceveranno, attraverso le stesse modalità, una somma pari a quella già percepita, purchè si manifestino le seguenti condizioni:

- Alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis la partita Iva deve risultare ancora attiva;
- Il contributo a fondo perduto del DL Sostegni non deve essere stato restituito o percepito indebitamente.

2 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO AGGIUNTIVO PER I BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PREVISTO DAL DECRETO SOSTEGNI

Coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal DL 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto Decreto Sostegni, hanno la possibilità di ottenere un contributo aggiuntivo a condizione che l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile dei ricavi e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. L'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Percentuale di calcolo del bonus aggiuntivo al contributo al fondo perduto	Ricavi e corrispettivi
60% della perdita medio mensile	Fino a 100.000 euro
50% della perdita medio mensile	Da 100.000 euro e fino a 400.000 euro
40% della perdita medio mensile	Da 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro
30% della perdita medio mensile	Da 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro
20% della perdita medio mensile	Da 5.000.000 euro e fino a 10.000.000 euro

Tale aiuto è complementare al contributo previsto Decreto Sostegni perché:

- i soggetti che abbiano beneficiato del primo contributo potranno ottenere un contributo aggiuntivo, pari alla differenza tra il contributo determinato con l'applicazione della percentuale sulla perdita media mensile riferita al periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 e 01/04/2019 – 31/03/2020 ed il contributo determinato secondo i principi di cui al Decreto Sostegni;
- se il contributo determinato secondo i principi del Decreto Sostegni bis dovesse risultare inferiore a quello precedentemente percepito in seguito al Decreto Sostegni, non spetterebbe alcun contributo aggiuntivo.

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.

L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

In ogni caso, per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

3 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER COLORO CHE NON HANNO BENEFICIATO DEL VECCHIO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PREVISTO DAL DECRETO SOSTEGNI

Il nuovo contributo a fondo perduto è concesso nel caso di un calo dell'ammontare medio mensile dei ricavi e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto all'ammontare medio mensile dei ricavi e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, pari almeno al 30%.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del DL 22 marzo 2021, n. 41, l'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Percentuale di calcolo del contributo al fondo perduto per i nuovi beneficiari	Ricavi e corrispettivi
90% della perdita mensile	Fino a 100.000 euro
70% della perdita mensile	Da 100.000 euro e fino a 400.000 euro
50% della perdita mensile	Da 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro
40% della perdita mensile	Da 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro
30% della perdita mensile	Da 5.000.000 euro e fino a 10.000.000 euro

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.

L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

4 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER COLORO CHE HANNO SUBITO UN PEGGIORAMENTO DEL RISULTATO ECONOMICO

Sia i vecchi che i nuovi beneficiari possono ottenere un ulteriore contributo a fondo perduto a condizione che via sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta 2019, in misura pari o superiore a una percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta 2020 rispetto a quello relativo al 2019 - al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell'articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e del presente articolo, - la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'istanza di riconoscimento del contributo potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2020 sarà presentata entro il 10 settembre 2021.

ART. 4 – ESTENSIONE E PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA

Viene prorogato al 31 luglio 2021 il credito per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator, previsto dall'art. 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Inoltre, esso spetta anche ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019, nonché agli enti non commerciali.

Il diritto al credito d'imposta vale per i canoni (di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda) versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Ai locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.

Tale limite può non sussistere per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

ART. 9 - PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE, DEI TERMINI PLASTIC TAX E DEL TERMINE PER LA CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI CONNESSE ALL'OMMESSA ISCRIZIONE AL CATASTO EDILIZIO URBANO DEI FABBRICATI RURALI UBICATI NEI COMUNI COLPITI DAL SISMA 2016 E 2017

Prorogata al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Viene prorogata dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore della plastic tax, e slitta dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017.

ART. 10 – MISURE DI SOSTENGO AL SETTORE SPORTIVO

Il primo comma estende il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive già previsto per il 2020 a tutto il 2021 finanziandolo con ulteriori 90 milioni di euro.

Viene previsto un ulteriore fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid 19.

Le modalità di erogazione di questo contributo saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

È stato poi implementato di ulteriori 180 milioni di euro il fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Anche in questo caso un apposito decreto fisserà le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione nonché la procedura di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese.

Viene poi autorizzato il Credito sportivo ad utilizzare il fondo previsto dal comma 12 dell'articolo 90 L. 289/2002 al fine di prestare garanzia per finanziamenti richiesti da leghe o da società professionistiche impegnate in competizioni il cui fatturato derivante da diritti audiovisivi sia inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo per il 2019.

ART. 12 – GARANZIA FONDO PMI GRANDI PORTAFOGLI DI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Con il presente articolo in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti, sono applicate le seguenti misure:

- l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;
- i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
- i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;
- il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
- la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 80% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
- la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non può superare il 25% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;
- in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80% della perdita registrata sul singolo finanziamento;
- la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.

ART. 13 – MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Prorogata fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia della Garanzia Italia SACE e della disciplina speciale del Fondo di Garanzia PMI.

L'estensione temporale di questi strumenti, peraltro, viene accompagnata da una rimodulazione del Fondo PMI che viene in aiuto alle imprese che, per ripartire dopo la pandemia, necessitano di liquidità. Aumento della durata da 6 a 10 anni per i prestiti garantiti da SACE e per i prestiti superiori a 30.000 euro garantiti dal Fondo PMI. Prevista, inoltre, la rimodulazione, dal 1° luglio 2021, della copertura della garanzia del Fondo PMI, anche per i finanziamenti fino a 30.000 euro. Ritorna poi la garanzia del Fondo per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ART. 14 – TASSAZIONE CAPITAL GAIN START UP INNOVATIVE

Non sono soggette a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di Snc, Sas, SpA, SapA, Srl, ecc., se, entro un anno dal loro conseguimento, sono reinvestite in start up innovative o Pmi innovative mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Le disposizioni in esame si applicano anche alle plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di Pmi innovative.

ART. 18 – RECUPERO IVA SU CREDITI NON RISCOSSI NELLE PROCEDURE CONCORSALE

Viene prevista la modifica dell'articolo 26 D.P.R. 633/1972, anticipando i termini per l'emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale).

ART. 19 - PROROGA DEGLI INCENTIVI PER LA CESSIONE DI CREDITI E ACE INNOVATIVA 2021

Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, per gli incrementi di capitale proprio è riconosciuto un rendimento nozionale con applicazione di un'aliquota del 15%. Gli incrementi del capitale proprio, inoltre, rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta.

ART. 20 - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI

Con l'art 20 si apporta una modifica alla disciplina dei beni strumentali già modificata dalla legge di Bilancio 2021. In particolare, dopo il comma 1059 dell'art 1, viene aggiunto il comma 1059 bis con il quale si stabilisce che, per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, (diversi da Industria 4.0) effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 (pari al 10%) ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale anziché in tre quote annuali.

ART. 32 – CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

ART. 40 - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell'anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

di entrata in vigore del presente decreto finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021.

ART. 42 - PROROGA INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI, TURISMO E SPETTACOLO

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a euro 1.600.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a euro 1.600. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

ART. 43 - DECONTRIBUZIONE SETTORI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DEL COMMERCIO

Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

ART. 47 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI DEI SOGGETTI ISCRITTI ALLE GESTIONI AUTONOME SPECIALI DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e i soggetti esercenti attività commerciali con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Bitonto, 27 maggio 2021

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it